

**4283/2015**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la Corte di Appello di Napoli - IV sezione civile bis - riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Caterina Molfino Consigliere rel.

dott. Aurelia D'Ambrosio Consigliere

dott. Andreina Giudicepietro Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero 1943 del ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2010

**TRA**

**EGIDIO, CIRO** el.dom. in Napoli alla Piazza Esedra Ed. Edilforum Is. F10 Centro Direzionale presso lo studio dell'Avv. Michele Liguori che li rappresenta unitamente agli Avv.ti Tiziana Conte e Raffaele La Gatta con procura a margine dell'atto d'appello

**APPELLANTI**

**E**

**FONDIARIA - SAI S.P.A.** in persona del legale rappresentante, el. dom. Napoli alla via Milano n. 109 presso lo studio dell'Avv. Roberto Raio che la rappresenta e difende giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello

**APPELLATA**

**NONCHE'**

**ANTONIO E PASQUALE** entrambi domiciliati in Napoli al Corso San Giovanni a Teduccio 835

**APPELLATI CONTUMACI**

Oggetto: risarcimento dei danni

**CONCLUSIONI**

Per **EGIDIO, CIRO**: riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, dichiarare l'esclusiva responsabilità dei Sig.ri **Antonio e**

**Pasquale** e condannarli al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attuali appellanti. In via gradata, ammettere l'interrogatorio formale di Finocchio Antonio sui capi in citazione. Vittoria di

RG. 1943/10

Cron. 2011

Rep. 4894

Rel. MOLFINO

oggetto danni



spese ed onorari del doppio grado di giudizio (nella misura già richiesta) da liquidarsi in favore dei difensori distrattari.

Per FONDIARIA – SAI S.P.A.: rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto. Vittoria di spese ed onorari del grado.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 16.1.2003, Egidio conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la Fondiaria Sai spa ed i sig.ri Pasquale e Antonio, nella qualità, rispettivamente, di proprietario dell'auto e conducente della stessa, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale occorso in Ercolano il 25.10.1999 intorno alle ore 12.00 .

Allegava che nell'occasione percorreva ad andatura regolare l'unico senso di marcia della via IV Orologi alla guida del motoveicolo Aprilia 125 c.c. (tg. SA 129340) di proprietà del padre Ciro, quando, costretto a compiere una manovra di spostamento a sinistra per evitare l'impatto con un autoveicolo che stava operando la retromarcia per parcheggiare sul lato destro della strada, veniva attinto, nonostante l'effettuata frenata, dallo sportello anteriore destro dell'auto del parcheeggiata sul margine sinistro della strada, che il passeggero dell'auto apriva improvvisamente.

La collisione produceva la caduta violenta del motociclo, che risultava fortemente danneggiato, e determinava nell'attore gravi lesioni personali, oltre al danneggiamento del vestiario, di cui chiedeva il risarcimento integrale, essendo evidente l'esclusiva responsabilità di Antonio ( anche in relazione all'attività materiale, non autonoma, compiuta dal trasportato) quale conducente e di Pasquale quale proprietario assicurato.

Lamentava di aver subito una lunga malattia, caratterizzata da cure ed interventi chirurgici importanti, tali da impedire qualsiasi tipo di attività lavorativa, formativa e ludica, con gravi ripercussioni anche sullo sviluppo personale e professionale futuro.

Rappresentava che i fatti dedotti in giudizio erano stati oggetto di una querela presentata, nei confronti di Antonio, da suo padre Ciro ai



Carabinieri di Portici in data 23.12.1999, dalla quale era derivato un procedimento penale incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli.

Con comparsa di intervento volontario depositata il 5.3.2003 si costituiva  
Ciro nella veste di proprietario del ciclomotore e chiedeva il risarcimento del danno dallo stesso subito a causa della condotta imprudente del Finocchio.

Si costituiva La Fondiaria SAI S.p.a. eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento, l'inammissibilità della domanda in difetto di prova della legittimazione attiva e passiva, l'infondatezza della pretesa. In particolare, nel merito contestava la dinamica dell'incidente come rappresentata dall'attore e dall'interventore nonché, in ordine al quantum, l'eccessiva quantificazione delle pretese.

Esaurita l'attività istruttoria, con sentenza n. 3369/09 depositata il 16.03.09, il Tribunale di Napoli, respinta l'eccezione di prescrizione:

- applicava la presunzione di concorso di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c.;
- liquidava il danno non patrimoniale, comprensivo dei diversi profili in esso raggruppati, in € 58.009,38;
- rigettava la domanda di risarcimento del danno patrimoniale di  
Ciro in difetto di prova, anche indiziaria, delle concrete ed attendibili prospettive professionali del danneggiato;
- condannava i convenuti in solido al pagamento in favore di  
Egidio della metà dell'importo liquidato, in applicazione della richiamata presunzione;
- condannava i convenuti al rimborso in favore di Egidio delle  
spese di ctu e processuali;
- rigettava la domanda di  
Ciro, ritenendo non provato il reclamato danno patrimoniale in quanto le foto depositate non avevano permesso di riconoscere nel mezzo ritratto quello effettivamente interessato dal sinistro. Né, secondo il Tribunale, soccorreva sul punto il preventivo di spesa allegato dalla parte;



comp

ensava le spese processuali nel rapporto tra interventore e convenuti.

Hanno proposto appello Egidio e Ciro lamentando:

- 1) l'errata applicazione della presunzione di concorso, stante l'ampiezza del corredo probatorio a fondamento della responsabilità esclusiva del erroneamente interpretato dal giudice (in particolare l'errata interpretazione delle prove testimoniali) sussistendo, al più, la responsabilità prevalente del convenuto, erroneamente in subordine non accertata;
- 2) l'erronea mancata ammissione dell'interrogatorio formale del convenuto Antonio, pienamente compatibile con le regole del processo;
- 3) l'incongrua liquidazione del danno non patrimoniale rispetto alle risultanze delle perizie medico-legali sulla persona del danneggiato;
- 4) l'errata esclusione del danno patrimoniale da perdita di chance;
- 5) erroneo rigetto della domanda di rimborso delle spese sanitarie presenti e future;
- 6) l'ingiustificata omissione di rimborso delle spese processuali per attività stragiudiziale del difensore e per consulenza medica di parte;
- 7) l'incongrua liquidazione delle spese di lite;
- 8) erroneo rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata da Ciro.

Instaurato il contraddittorio, si è costituita la Fondiaria - SAI spa eccependo l'infondatezza del gravame. Ha argomentato:

la mancanza di prova determinate per l'affermazione della responsabilità esclusiva del anche in considerazione di quanto accertato dai Vigili Urbani di Ercolano intervenuti in occasione del sinistro;

la correttezza della decisione del Tribunale di non ammettere l'interrogatorio formale deferito da Egidio a Antonio, stante il limitato valore confessorio dell'interrogatorio stesso, ristretto al rapporto tra deferente e confitente;

la correttezza della decisione di rigetto della domanda di risarcimento formulata da Ciro per le ragioni spiegate dal Tribunale;



l'arbitrarietà delle richieste economiche del danneggiato Egidio caratterizzate dalla artificiosa moltiplicazione di vari profili risarcitori, che sono ricompresi nella nozione di danno non patrimoniale alla persona avendo, peraltro, il Tribunale attribuito al danneggiato anche un separato importo, calcolato nel 10% del danno non patrimoniale, per la sofferenza morale patita dal giovane attore.

Ha concluso per il rigetto dell'appello, condividendo anche la decisione relativa al governo delle spese processuali.

Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza collegiale del 19 giugno 2015, la Corte ha trattenuto l'appello in decisione ed ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Destituita di fondamento è la censura che investe la ricostruzione del sinistro e la responsabilità dei conducenti dei mezzi coinvolti, responsabilità che gli appellanti vorrebbero veder attribuita in via esclusiva o, gradatamente, in prevalenza a Antonio, a superamento della presunzione di concorso dettata dal secondo comma dell'art. 2054 c.c..

Sul tema è noto che, secondo l'indirizzo uniforme di legittimità, la presunzione in parola deve essere applicata:

- se emerge il comportamento di guida non conforme alle regole tenuto dai conducenti di tutti i mezzi coinvolti, ma sia incerto il grado di colpa attribuibile a ciascuno;
- quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha dato primaria causa all'urto;
- quando, pur in presenza della violazione, anche sanzionata, da parte di un conducente di un precetto specifico ( eccesso di velocità, invasione di corsia opposta, omissione di precedenza, omissione di segnalazione di svolta ecc.), il conducente dell'altro veicolo abbia, a sua volta, violato la regola generale della prudenza o non abbia dato prova di aver tenuto una condotta di guida perfettamente conforme alle norme della circolazione stradale e di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ( Cass. n. 23431/2014, Cass. Ord. 21130/2013, Cass. n. 3543/2013, Cass. n.



9528/2012, Cass. 17.12.2007 n. 26523, Cass. 25.2.2002 n. 2739, Cass. 28.8.95 n. 9051, Cass. 11.6.90 n. 5679).

Nel caso in esame le emergenze processuali rivelano senza incertezze il verificarsi della terza ipotesi, non avendo i danneggiati offerto alcuna prova in ordine alla conformità della condotta di guida del motociclista alle regole di prudenza imposte dalla legge ed alla effettuazione di razionali manovre di evitamento dello scontro.

Ed infatti, dall'esame degli atti emerge che la tesi dell'intervento materiale di altra autovettura - che si sarebbe spostata improvvisamente in retromarcia parandosi dinanzi alla moto e costringendo il [ ] a deviare a sinistra - non ha trovato serie conferme processuali, risultando addirittura smentita dalle dichiarazioni del padre del motociclista che, sentito dai VV.UU. il giorno dopo il sinistro dichiarava " mio figlio Egidio procedeva per il proprio senso di marcia per via 4 Orologi in prossimità del civico 29 e superava un'auto ferma sulla destra ..". Di qui la prima lacuna ricostruttiva, determinante una profonda ed insanabile contraddizione tra quanto affermato in citazione e quanto dichiarato dal padre del ragazzo in epoca immediatamente successiva al fatto.

Per altro verso, il mancato superamento della presunzione di concorso è conseguenza delle dichiarazioni dell'unico teste escusso sulla dinamica del sinistro, signor [ ] che ha smentito l'attore in ordine all'effettuazione della manovra d'emergenza in concreto praticata, con ciò facendo mancare la necessaria prova della condotta diligente del [ ] .

In citazione l'attore ha dedotto, infatti, di aver frenato, questa essendo, come affermato anche dal Tribunale, l'unica coerente manovra atta ad evitare lo scontro se fosse stato vero che il motociclista si era ritrovato un ostacolo davanti; il teste ha, invece, dichiarato che il motociclista ha sterzato ( a sinistra) anziché frenare; deve dedursi che il motociclista, pur percependo immediatamente la riduzione dell'area di manovra, ha tentato di proseguire la corsa nonostante il concretizzarsi del dedotto fattore ostativo. Della frenata allegata in citazione non vi è traccia neanche nei rilievi effettuati dai Vigili Urbani.

Per le ragioni suddette, di valore assorbente rispetto alle restanti censure sul tema, deve concludersi che l'applicazione della presunzione di concorso è corretta e va

confermata; è in tal modo superata la censura relativa al mancato accertamento della responsabilità prevalente del

E' inammissibile, per carenza di autosufficienza, la censura relativa alla mancata ammissione dell'interrogatorio formale deferito a Antonio, atteso che la sua ammissione, invocata soltanto in via gradata, non apporterebbe alcuna utilità processuale agli appellanti, considerate le già esaminate emergenze. Vero è che l'interrogatorio sarebbe stato in rito ammissibile; nell'ipotesi di responsabilità litisconsortile da circolazione stradale esso, infatti, può essere ammesso ma esplica i suoi effetti tipici ( art. 2733 c.c.) solo nel rapporto tra confitente e deferente ( Cass. n. 3875/2014, Cass. n. 4486/2011); se il confitente è il conducente dell'auto che non sia anche il proprietario della stessa, come nel caso in esame, la sua confessione può comportare unicamente l'affermazione della sua responsabilità personale.

Indipendentemente dalle formule di stile utilizzate negli atti introduttivi, i danneggiati istano per la condanna della compagnia assicurativa nella veste di soggetto tenuto a coprire in via solidaristica obbligatoria la responsabilità civile dell'auto, come emerge indubitabilmente anche dalla richiesta formulata in corso di istruttoria di assegnazione di una provvisoria al danneggiato. Ne consegue che i sono processualmente indifferenti alla eventuale confessione di Antonio, mezzo istruttorio di valore meramente indiziario, cedente il passo alle risultanze delle prove dirette, in rapporto alle posizioni dei due litisconsorti, proprietario dell'auto e compagnia assicurativa.

E' in parte fondata la censura relativa alla liquidazione del danno non patrimoniale, comprensivo di tutti i pregiudizi sofferti, che il Tribunale, facendo corretta applicazione delle tabelle redatte dall'Osservatorio del Tribunale di Milano del 2008 ( le invocate tabelle del 2009 non erano ancora in essere all'epoca della decisione ) ha liquidato in:

- € 44.439,00 per danno biologico del 18% ( anni 17);
- € 6.222,60 per ITT di gg. 90;
- € 2.074,20 per ITT al 50% di gg. 60 . In totale € 52.735,80 .

La liquidazione non si presenta errata né incongrua se non nel successivo passaggio, quello in cui il Tribunale, in applicazione del pregresso orientamento di



legittimità sul danno alla persona, è passato alla separata liquidazione del danno morale soggettivo, già definito *pretium doloris*, che la giurisprudenza di merito dell'epoca, per uniformità di trattamento e salvo diverse emergenze concrete, riconosceva nella misura di una frazione da un quarto alla metà del danno biologico.

Nel caso in esame il Tribunale ha riconosciuto a tale titolo il 10% corrispondente ad € 5.273,58; tale somma non può dirsi congrua in quanto non è soddisfacente del pregiudizio interiore patito dal ragazzo, non solo e non tanto nell'immediatezza dell'evento ma soprattutto nella lunga fase della malattia, caratterizzata da protratta immobilità, e del recupero funzionale, necessario per la ripresa della fisiologica quotidianità. Tutto ciò considerato, la somma congrua in relazione al danno morale è quella di € 26.367,90 corrispondente alla metà di quanto attribuito per danno biologico. In definitiva il danno complessivo andava liquidato in € 79.103,70; metà di tale importo (€ 39.551,85) andava posta a carico dei convenuti - in luogo di quella attribuita. La differenza attiva va corrisposta a Egidio oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al gennaio 2000 e progressivamente rivalutata secondo indici Istat dal fatto alla decisione.

Ogni altra domanda è infondata ed è stata correttamente respinta, anche implicitamente. In particolare, non sono documentate spese sanitarie, il cui esborso concretizza un danno patrimoniale; né al loro riconoscimento può pervenirsi in via presuntiva e forfettaria. In ordine alle spese sanitarie future, dalla lettura della documentazione sanitaria e della consulenza tecnica d'ufficio emerge che esse non sono specificamente ipotizzabili, non essendo stato dato alcun contributo in tal senso dal consulente di parte, pure presente alle operazioni peritali.

Non può accogliersi il motivo di gravame relativo al mancato riconoscimento del c.d. danno da perdita di chance. Nel caso in esame il danneggiato - studente di scuola superiore all'epoca dei fatti, studente universitario all'epoca dello svolgimento della *ctu* - non ha fornito alcun elemento probatorio atto a far emergere l'oggettiva compromissione di un progetto formativo iniziato ed esitante, secondo l'*id quod plerumque accidit*, in opportunità lavorative anche





ipoteticamente condizionate ed appesantite dallo stato di salute complessiva goduto. Nulla si sa del tipo e del livello qualitativo del percorso scolastico del giovane, dal quale argomentare una sua spiccata propensione verso attività operative o verso attività intellettuali; nel secondo caso, che sembra essere più aderente al vero, il ctu ha escluso un riflesso apprezzabile dei reliquati fisici sull'attività lavorativa.

E' in parte fondato il motivo di gravame che investe il rigetto della domanda di risarcimento dei danni alla moto, patiti dall'interventore Ciro. Superata dalle altre emergenze processuali è la considerazione fatta dal Tribunale per la quale il corredo probatorio complessivamente approntato non ha consentito la formazione di un sereno convincimento sulla identificazione della moto ritratta nelle foto allegate dall'attore con quella sottoposta alla valutazione del perito di parte Carminè. Sul punto soccorre con sufficiente attendibilità la testimonianza alla quale emerge la descrizione dei danni (" la moto ha riportato vari danni, agli specchietti, alle frecce, alla carrozzeria, allo sterzo ") ed il riconoscimento della moto danneggiata in quella ritratta nelle foto, mostrate al teste.

Sulla quantificazione del danno, valutato il contenuto della perizia di parte, cui può attribuirsi solo valore probatorio indiziario, vista l'entità dei danni come emerge dalle foto, in assenza di ulteriori contributi probatori, può riconoscersi l'importo di € 2.800,00 comprensivo di sosta tecnica e di ogni altro pregiudizio economicamente valutabile.

Al danneggiato va corrisposta la metà dell'importo suddetto, € 1.400,00, oltre rivalutazione dal gennaio 2000 ed interessi al tasso legale sull'importo devalutato al fatto e progressivamente rivalutato secondo indici Istat FOI al oggi.

In ordine alle spese di causa, rileva la Corte che, contrariamente a quanto opinato dagli appellanti, in applicazione del principio di cui all'art. 92 cpc, il giudice ben può escludere la ripetizione di spese sostenute dalla parte vittoriosa che ritenga eccessive e/o superflue, quali le spese di consulenza tecnica di parte e le spese per l'attività stragiudiziale effettuata dall'avvocato della parte rivelatasi vittoriosa. Nel caso in esame tali spese vanno senz'altro escluse dalla ripetizione, atteso che l'attività stragiudiziale si è rivelata volontariamente senza esito, dal momento che



la compagnia assicurativa, come emerge incontestatamente dagli atti, ha fatto sottoporre a perizia il \_\_\_\_\_, con ciò mettendo in luce la disponibilità a trattare il sinistro, con risultati valutativi – non accettati dai danneggiati – esattamente sovrapponibili a quelli sortiti nel processo anni dopo.

Le restanti censure sul tema della liquidazione delle spese sono superate dalla nuova liquidazione delle stesse conseguente alla riforma della decisione di primo grado.

In definitiva, la decisione appellata va riformata in ordine al quantum del danno non patrimoniale patito da \_\_\_\_\_ Egidio ed in ordine al risarcimento del danno patito da \_\_\_\_\_ Ciro; spese del doppio grado liquidate in dispositivo tenuto del fatto che:

- 1) l'importo delle spese del doppio grado va liquidato applicando i criteri fissati dal DM 10.3.2014 n. 55, nella misura minima prevista dalla legge, per le considerazioni sopra riportate, con la maggiorazione prevista per la difesa plurima;
- 2) le spese del grado, nell'ambito delle quali non vanno riconosciute ulteriori maggiorazioni oltre a quella determinata dalla rappresentanza e difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale, vanno compensate per metà a cagione della parziale e limitata fondatezza del gravame;
- 3) tutte le spese in parola vanno distratte in favore dei procuratori anticipatari, a norma dell'art. 93 cpc.

**PQM**

la Corte d'Appello di Napoli come sopra composta, definitivamente giudicando sull'appello proposto da \_\_\_\_\_ Egidio e \_\_\_\_\_ Ciro nei confronti della Fondiaria SAI Assicurazioni spa, \_\_\_\_\_ Antonio e \_\_\_\_\_ Pasquale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3369/09, in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:

- a) conferma la pronunzia di concorso presuntivo di colpa;
- b) determina l'importo del risarcimento dovuto a \_\_\_\_\_ Egidio in € 39.551,85 oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al gennaio 2000 e progressivamente rivalutata secondo indici Istat dal fatto alla presente decisione;





- c) condanna le parti appellate, in solido, al pagamento in favore di Egidio della differenza, da ricavare su valori monetari omogenei, tra l'importo suddetto e quello incassato in esecuzione della decisione di primo grado;
- d) condanna le parti appellate, in solido, al pagamento il favore di Ciro di € 1.400,00 oltre accessori come al capo b);
- e) confermato il rimborso delle spese di ctu, liquida in € 330,00 per spese vive ed € 4.766,00 per compensi legali complessivi oltre accessori di legge le spese processuali del giudizio di primo grado e condanna le parti appellate in solido a corrispondere ai procuratori distrattari la differenza tra quanto oggi liquidato e quanto dagli stessi incassato in esecuzione della sentenza appellata;
- f) compensa per metà le spese del grado e pone a carico degli appellati in solido il rimborso della restante parte, che liquida in € 180,00 per esborsi ed € 3.202,80 oltre accessori di legge, da distrarre in favore degli avvocati Michele Liguori, Tiziana Conte e Raffaele La Gatta .

Così deciso in Napoli, 30 ottobre 2015

il presidente estensore

